



Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 18 marzo 2010

Prot. n. 4195.11/2010 AT

Oggetto: Etichettatura dei prodotti destinati a vendita nel settore tessile, di pelletteria e calzaturiero

Si informa che è stato approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il **Disegno di legge n. 2624-B** (Disposizioni concernenti la commercializzazione), recante tra l'altro l'obbligo di etichettatura per i prodotti "finiti ed intermedi" destinati alla vendita nel settore tessile, di pelletteria e calzaturiero, con **efficacia a partire dal 1° ottobre p. v.**

La ratio della legge, **in corso di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale**, risiede come è noto nella duplice esigenza di evidenziare il luogo d'origine di ogni singola fase di lavorazione dei richiamati prodotti e garantirne la tracciabilità per opportuna informazione e tutela dei consumatori finali ai sensi dell'art. 2 comma 2 e dell'art. 6 comma 1 DLGS n. 206/2005 e ss. modificazioni (Codice del consumo).

In particolare, l'etichetta dovrà riportare le **informazioni specifiche** fornite dall'impresa produttrice in merito a:

- conformità dei processi di lavorazione alle vigenti norme in materia di lavoro, garantendo l'osservanza delle convenzioni siglate in seno all'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro) attraverso l'intera catena di fornitura;
- certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti in esame;
- esclusione dell'impiego di soggetti minori di età nell'ambito del ciclo della produzione;
- osservanza della vigente normativa europea e degli accordi internazionali siglati in materia ambientale.

Si ricorda al riguardo che l'indicazione **"Made in Italy"** sarà circoscritta ai soli prodotti finiti per i quali **almeno due delle fasi di lavorazione si siano svolte prevalentemente nel territorio nazionale**, purché risulti verificabile la tracciabilità delle residue fasi. A tal proposito, illustriamo di seguito in Tabella cosa debba intendersi esattamente per **"fasi di lavorazione"** in riferimento ai predetti comparti.

Fasi nel settore tessile	Fasi nel settore della pelletteria	Fasi nel settore calzaturiero
<i>Filatura, tessitura, nobilitazione e confezione compiute nel territorio italiano anche utilizzando fibre naturali, artificiali o sintetiche di importazione.</i>	<i>Concia, taglio, preparazione, assemblaggio e rifinitura compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione</i>	<i>Concia, lavorazione della tomaia, assemblaggio e rifinitura compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione</i>

Si chiarisce altresì che agli effetti della legge appena approvata deve intendersi per **prodotto tessile** "ogni tessuto o filato, naturale, sintetico o artificiale, che costituisca parte del prodotto finito o intermedio destinato all'abbigliamento, oppure all'utilizzazione quale accessorio da abbigliamento, oppure all'impiego quale materiale componente di prodotti destinati all'arredo

della casa e all'arredamento, intesi nelle loro più vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero”.

NB: Per quanto concerne i prodotti in esame che risultino sprovvisti dei predetti requisiti per l'apposizione del “Made in Italy”, continuerà a trovare applicazione l'obbligo di etichettare la merce con l'indicazione dello Stato di provenienza, in armonia con la disciplina comunitaria.

Tuttavia la legge in corso di pubblicazione prevede:

1. che il Ministero dello sviluppo economico stabilisca **entro luglio 2010 le specificità** della normativa sull'etichettatura obbligatoria e sull'uso dell'indicazione “Made in Italy” tramite apposito Decreto attuativo, da emanare di concerto con i Ministeri delle finanze e delle politiche europee, recante tra l'altro le modalità esecutive dei relativi controlli da esperire senza nuovi oneri per la finanza pubblica e con l'eventuale partecipazione delle competenti Camere di commercio;
2. che il Ministero della salute adotti **entro giugno 2010 un Regolamento** teso a garantire elevati livelli di qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio anche a tutela dell'ambiente, con provvedimento ad hoc da emanare di concerto con lo stesso MSE previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato – Regioni e da aggiornare con cadenza biennale, contenente tra l'altro l'esatta individuazione delle autorità sanitarie competenti ad effettuare i predetti controlli.